

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] e con domicilio professionale in [OMISSIS], avverso la decisione in data 27/10/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como le infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Priamo Siotto ;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con ricorso del 22/12/2014, dep il 23/12/2014, l'Avv.to [RICORRENTE] ha impugnato la decisione del COA di Como del 27/10/2014, dep. il 28/10/2014, con la quale le era stata inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 2 *“per avere violato l'art. 13 del cdf, l'art. 6, comma 2, del regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 13/7/2007, nonché gli att. 3, comma 5, lett. b del DL 13/8/2011, n. 138 (convertito nella L 14/9/2011, n. 148), 7 del DPR 7/8/2012, n. 137 e 11 della l. 31/12/2012, n. 247, non avendo conseguito nel triennio 2011/2013 la misura minima di 75 crediti formativi richiesti (di cui n. 15 in materia obbligatoria: ordinamento forense, previdenza e deontologia) ed in particolare per averne conseguiti n. zero senza riscontrare le richieste del Consiglio in data 20/2/2014 e in data 27/3/2014”*.

Il procedimento in oggetto è stato attivato dal COA di Como a seguito della verifica dallo stesso svolta sul regolare assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

Il COA di Como ha deciso di applicare la sanzione della sospensione per tutta una serie di ragioni che così possono sintetizzarsi: a) la totale inadempienza dell'incolpata, non avendo maturato alcun credito formativo neanche nelle materie obbligatorie; b) il totale inadempimento protrattosi per tutto l'arco del triennio; c) l'omesso riscontro alle richieste di chiarimenti inviati dal consiglio dell'ordine; d) l'aver l'Avv.to [RICORRENTE] addotto giustificazioni del tutto infondate e irrilevanti; e) l'iscritta ha deliberatamente violato le disposizioni in materia di formazione continua, proponendo, nel tentativo di giustificarsi, una interpretazione arbitraria delle norme che regolano la formazione continua.

La ricorrente ha concluso chiedendo, in via principale, previa riforma della decisione impugnata, emettersi pronuncia di assoluzione. In subordine, l'applicazione di una sanzione più lieve.

DIRITTO

Con il primo motivo di impugnazione l'Avv.to [RICORRENTE] sostiene di avere adempiuto al dovere di formazione continua avendo, da un lato, curato in proprio e con impegno costante l'aggiornamento professionale e, dall'altro, essendosi specializzata, attraverso una intensa attività svolta sul campo, nello specifico settore della *“formazione finanziata e del sistema dotale”*.

In buona sostanza la ricorrente ritiene di non avere violato le disposizioni in materia di formazione continua pur ammettendo di non avere maturato alcun credito formativo (né nelle materie facoltative, né in quelle obbligatorie) dei 75 previsti per il triennio 2011/2013. Aggiunge l'impugnante di non avere partecipato agli eventi formativi, organizzati dal COA di Como nel triennio in esame, dal momento che tali eventi avevano ad oggetto materie che esulavano dal proprio settore di specializzazione, non erano di alcuna utilità, né destavano in lei alcun interesse.

La doglianza è priva di fondamento.

Il regolamento per la formazione professionale e continua del 13/7/2007, vigente all'epoca dei fatti, prevedeva come idonei ad attribuire crediti formativi sia gli eventi accreditati presso i COA, sia quelli accreditati presso il CNF, nonché altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia, nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state previamente autorizzate e riconosciute come tali dal CNF o dai consigli dell'ordine competenti (art. 4, comma 1, lett. e).

Il medesimo regolamento prevedeva la possibilità di acquisire crediti formativi anche attraverso la partecipazione ad eventi organizzati da associazioni forensi, da altri enti, istituzioni o organismi pubblici o privati sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal CNF o dai singoli consigli dell'ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza, (art. 3, comma 3). Correttamente il COA di Como ha evidenziato in seno all'impugnata decisione che l'obbligo di acquisire crediti in materie obbligatorie prescinde totalmente dal tipo di attività svolta dall'iscritto. Peraltro le attività di studio svolte in autonomia dall'avvocato, cui sembra fare riferimento l'Avv.to [RICORRENTE], dovevano essere in ogni caso preventivamente autorizzate dai COA o dai CNF. Ciò non si è verificato nella fattispecie in esame.

Sul punto si è espressa più volte la giurisprudenza di questo consiglio affermando che l'obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l'autoreferenziale richiamo a una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse. In tal senso CNF 25/7/2016, n. 218, CNF 1/12/2017, n. 204 e CNF 23/7/2015, n. 123.

Lo stesso nuovo regolamento sulla formazione continua n. 6/2014 dispone in tema di autoformazione che la stessa, per poter essere valutata ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, deve essere accreditata dal CNF ovvero dal COA.

Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole dell'eccessività della sanzione irrogata (sospensione per due mesi dall'esercizio della professione) evidenziando come la stessa sia sproporzionata rispetto alla effettiva gravità sia dell'illecito disciplinarmente considerato (inadempimento degli obblighi formativi) sia della condotta specificatamente contestata (stante l'attività di autoformazione comunque svolta e l'asserita inadeguatezza dell'offerta formativa proposta dal COA di Como).

A sostegno delle suddette argomentazioni l'Avv.to [RICORRENTE] richiama alcuni precedenti disciplinari nei quali altri COA hanno applicato ai propri iscritti, in casi ritenuti dall'incolpata molto più gravi di quello in esame (ad esempio aggressione fisica, truffa e falsa testimonianza) la sanzione della sospensione ribadendo come tale grave sanzione sia del tutto eccessiva e sproporzionata in caso di condanna per mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

Il motivo è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.

Va preliminarmente detto che le norme contenute nel nuovo codice deontologico, ivi comprese quelle che stabiliscono il regime sanzionatorio, si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore 15/12/2014, se più favorevoli per l'incolpato. Infatti l'art. 65 della L. n. 247/201 ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico *del favor rei*. In tal senso si è espressa la Cassazione civile SSUU con pronuncia del 16/2/2015, n. 3023.

Nella fattispecie in esame la condotta addebitata all'Avv.to [RICORRENTE] risulta tipizzata nelle norme del nuovo codice deontologico il quale all'art. 15 (dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua) disciplina la violazione deontologica contestata alla ricorrente in continuità con le precedenti disposizioni del vecchio cdf e alle norme di cui al regolamento per la formazione continua del 2007. Orbene, la violazione di tale dovere è oggi sanzionata con l'avvertimento che può essere attenuato nei casi di minore gravità sino al richiamo verbale, non avente peraltro carattere di sanzione disciplinare, ovvero nei casi di maggiore gravità, aumentata sino alla sospensione minima pari a due mesi.

Nel caso in esame indubbiamente la condotta dell'Avv.to [RICORRENTE] risulta aggravata dal fatto che la stessa, per l'intero triennio 2011/2013, non ha conseguito alcun credito formativo per cui la sanzione non può essere contenuta con l'avvertimento, ma deve essere quanto meno determinata con la censura dovendosi ritenere la sospensione per due mesi obiettivamente eccessiva. Ciò in armonia con la giurisprudenza di questo consiglio che in

casi analoghi a quello in esame ha ritenuto congruo applicare la sanzione disciplinare della censura in luogo della sospensione dall'esercizio della attività professionale per la durata di mesi 2 irrogata dal COA territoriale.

(CNF 1/12/2017, n. 204, CNF 12/11/2016, n. 331 e CNF 30/12/2013, n. 231).

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del RDL 27/11/1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del RD 22/1/1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina la sanzione nella censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 aprile 2018;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 18 dicembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria